

IPAB CASA DEL FANCIULLO

VIA SARDEGNA N. 4

90044 – CARINI

Tel. 091/8669522- 8662182

fax 0918662183

Pec ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org

mail ipabcasadelfanciullo@alice.it

DELIBERA COMMISSARIALE N. 5 DEL 12 AGOSTO 2020

Oggetto : Approvazione schema contratto di rete di impresa tra l'IPAB Casa del Fanciullo e la istituenda Casa del Fanciullo S.R.L. unipersonale

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Agosto, in Carini presso gli Uffici Amministrativi dell'IPAB Casa del Fanciullo, il Commissario Straordinario, Sig. Giuseppe Picone, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, dott.ssa Annalisa Zarrillo, ha adottato la seguente deliberazione.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- **Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto vigente (rubricato "ATTIVITA'")** *"L'I.P.A.B. persegue la propria funzione istituzionale attraverso l'organizzazione di attività socio assistenziali e la erogazione di servizi sanitari, socio sanitari, culturali, educativi e formativi in favore di soggetti che – secondo la normativa nazionale e regionale- necessitano di interventi integrati socio sanitari. Può inoltre promuovere, organizzare e gestire – sia per conto proprio che di terzi- attività di carattere scientifico e culturale, nonché corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.*
- In linea con le finalità istituzionali, indicate all'art. 3 dello Statuto, la Casa del Fanciullo, per il triennio 2020/2022, ha previsto **l'implementazione di un CENTRO SANITARIO** per la **PRESA IN CARICO GLOBALE DEI PORTATORI DI HANDICAP**
- L'istituendo Centro sanitario prevede il mantenimento e l'implementazione di un articolato sistema di servizi sanitari e socio-sanitari:

1. **Attività sanitaria** di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, in regime di accreditamento con il **S.S.R.** e di convenzione con l'**ASP Palermo**,
2. Ambulatorio per la diagnosi e il trattamento di disturbi specifici dell'apprendimento e di BES, in convenzione con il Fatebenefratelli (proprietario del Buccheri La Ferla)
3. Gestione degli interventi clinico-riabilitativi di un asilo nido sperimentale ad indirizzo psicomotorio, in collaborazione con una ONLUS cui è demandata la gestione degli interventi pedagogici.
4. Attività di formazione ECM in medicina riabilitativa, per le patologie neurologiche e neuropsichiatriche infantili.
5. Attività di formazione universitaria e post universitaria nel settore della medicina riabilitativa.
6. Attività di diagnosi e cura, in regime di diritto privato, per le patologie neurologiche e neuropsichiatriche infantili.

CONSIDERATO CHE alcune delle attività rientranti nella programmazione per il triennio 2020/2022 presentano una natura imprenditoriale, in quanto:



- 1) Non sono volte al perseguimento di alcun fine pubblicistico assegnato dalla Regione, ma a fornire **servizi sanitari** o socio sanitari **direttamente** alla **collettività dietro corrispettivo**.
- 2) Sono svolte in regime di concorrenza con i privati, in quanto le attività possono essere svolta in egual misura da **altri operatori economici** del settore privato.
- 3) La loro organizzazione è improntata a criteri di **rendimento, efficacia e redditività**.
- 4) Pongono a carico del Soggetto Giuridico che le svolge il **rischio economico** della propria attività, atteso che non v'è alcun meccanismo, di natura pubblicistica, per compensare eventuali perdite finanziarie

DATO ATTO CHE in relazione a specifiche attività che presentino una natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità e redditività (anche se non rivolta alla distribuzione degli utili di esercizio) si è ritenuto opportuno l'inserimento in un quadro giuridico formalmente e sostanzialmente privatistico, fermo restando, il mantenimento di una governance sovrapponibile a quella dell'IPAB Casa del Fanciullo.

ATTESO CHE in data **13.11.2019** il Commissario Straordinario e il Segretario dell'Ente venivano convocati dall'Assessore Regionale della Famiglia per affrontare le problematiche relative alla gestione di attività di natura privatistica, secondo il regime normativo proprio delle Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO CHE l'Assessore alla Famiglia prendeva atto della necessità di addivenire ad una soluzione tempestiva dei problemi rappresentati ed invitava il Commissario straordinario ed il Segretario, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad assumere le confacenti iniziative per la istituzione di un soggetto giuridico di diritto privato e l'adozione degli atti consequenziali.

ATTESO CHE con nota protocollo n. **496 del 20.11.2019** il Commissario straordinario demandava al Segretario dell'Ente la predisposizione degli atti inerenti l'istituzione del nuovo soggetto giuridico privato: atto costitutivo, statuto, accordo tra IPAB e nuovo soggetto giuridico

CONSIDERATO CHE:

- Il Segretario formulava la proposta relativa alla **istituzione di una SRL unipersonale** che si occupasse di svolgere quelle attività, rientranti nella programmazione 2020-2022, che presentassero un carattere più spiccatamente imprenditoriale..
- Il Segretario individuava le caratteristiche che avrebbe dovuto presentare la costituenda SRL:
 - 1) Il soggetto privato avrebbe dovuto essere preposto allo svolgimento di attività che non fossero espressione di una funzione pubblica (la cui titolarità e il cui esercizio sarebbero rimasti in capo all'IPAB).
 - 2) Le attività svolte dal soggetto privato, avrebbe dovuto essere espressione delle finalità istituzionali e di una programmazione effettuata dall'IPAB nell'ambito della propria autonomia e non della programmazione regionale;
 - 3) Il soggetto privato sarebbe stato preposto alla sola erogazione di **servizi sanitari e socio sanitari** erogati **direttamente** alla **collettività** (i pazienti inseriti in trattamento) **dietro corrispettivo** (la retta erogata dall'ASP per ogni seduta di trattamento realizzata per le attività in convenzione, o il corrispettivo versato dal privato per le attività da implementare). L'attività avrebbe dovuto essere esercitata in **regime di concorrenza, cioè** in normali condizioni di mercato.
 - 4) Il nuovo soggetto giuridico avrebbe dovuto operare in condizioni di REDDITIVITA'



- 5) Il nuovo soggetto giuridico avrebbe dovuto **subire le perdite connesse all'esercizio della sua attività.**

CONSIDERATO CHE con delibera n. 4 del 31 luglio 2020 il commissario straordinario:


- **Ha preso atto** della necessità di procedere alla costituzione della Casa del Fanciullo s.r.l.
- **Ha approvato** gli atti di seguito specificati.
 - o atto costitutivo della Casa del Fanciullo SRL
 - o statuto della Casa del Fanciullo SRL

- **Ha determinato** in € 10.000,00 il capitale sociale della Casa del Fanciullo s.r.l..

- **Ha preso atto dell'attestazione di** regolarità e correttezza dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, resa dal Segretario
- **Ha impegnato** la somma complessiva di € 10.000,00 sul cap. 2 art. 2 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.
- **Ha preso atto** dell'attestazione di regolarità contabile e di sussistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, resa dal Segretario dell'Ente
- **Ha dato atto** che con PEC prot. n. 183 del 28/07/2020 il Segretario dell'Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale della Famiglia delle PP.SS. e del Lavoro, se la costituzione della SRL, rientrasse tra le materie elencate nell'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 e quindi, se la delibera di approvazione degli atti istitutivi della SRL dovesse essere inviata al controllo preventivo di legittimità del succitato Assessorato.
- **Ha demandato** al Segretario dell'Ente il compito di
- provvedere alla pubblicazione del presente deliberato presso l'albo pretorio dell'Ente per la durata di quindici giorni consecutivi.
- **Ha dato atto che** – ove entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della succitata nota all'Assessorato Regionale della Famiglia- non pervenga alcun riscontro- si riterrà che la materia oggetto della presente deliberazione non rientri tra quelle di cui all'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 e si provvederà a dare esecuzione all'atto deliberativo citato nei modi e nei termini previsti dalla legge per le materie sottratte al controllo preventivo di legittimità.
- **Ha demandato** al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti esecutivi e/o di carattere gestionale inerenti l'attuazione del presente deliberato, una volta pervenuto conforme riscontro da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia o decorsi, 30 giorni dalla notifica per PEC della richiesta di chiarimenti.

DATO ATTO CHE la istituenda **società** ha per OGGETTO le seguenti attività:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie, sia ambulatoriali che domiciliari.
- c. Interventi e prestazioni sanitarie a ciclo diurno e/o residenziale
- d. interventi di diagnosi e cura in settori sanitari e socio-sanitari, anche sperimentali
- e. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



3

- f. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g. formazione universitaria e post-universitaria in convenzione con università ed altre enti accreditati nell'ambito dell'Unione Europea;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sanitario e socio-sanitario;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- o. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- p. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

DATO ATTO CHE l'istituenda società potrà perseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale attraverso convenzioni, comunque denominate (ATS, ATI, protocolli di intesa, contratti di rete...), stipulate con l'IPAB Casa del Fanciullo e/o con altri soggetti giuridici.

DATO ATTO CHE l'art. 3 dello Statuto dell'IPAB prevede che: *“Le attività e i servizi summenzionati possono essere, rispettivamente, svolte ed erogati, attraverso una delle seguenti forme:*

- *Gestione diretta.*
- *Delegazione interorganica.*
- *Partenariato pubblico e pubblico - privato non istituzionalizzato (da realizzarsi, ad esempio, attraverso: la sottoscrizione di protocolli di intesa, accordi di programma o di partenariato e ad ogni forma di collaborazione non strutturata prevista dalla legislazione vigente).*
- *Partenariato pubblico e pubblico - privato istituzionalizzato (da realizzarsi, ad esempio, attraverso: la costituzione e/o partecipazione a società di persona o società di capitali, anche unipersonali; la promozione e partecipazioni a sperimentazioni gestionali; la istituzione o partecipazione a fondazioni di diritto privato)”*

RITENUTO CHE:

- tra l'IPAB CASA DEL FANCIULLO e la istituenda CASA DEL FANCIULLO SRL, possano avviarsi forme di aggregazione aziendale per l'attuazione della programmazione 2020-2022
- In generale, si possono identificare 4 **macro-tipologie di aggregazioni aziendali**, in funzione delle modalità di formalizzazione della relazione tra le imprese che corrispondono ai diversi gradi di libertà/vincoli per le unità che vi partecipano.
 1. Aggregazioni aziendali che si basano su **rapporti di natura informale**, vale a dire aggregazioni che sono sprovviste di strutture convenzionali e sono dotate di collegamenti di natura “precaria”.
 2. Aggregazioni aziendali che si caratterizzano per la presenza di una **relazione strutturata** che si limitano a particolari aspetti della gestione o anche a singole iniziative e che si basano su rapporti di natura contrattuale (ATI, consorzi, gruppi di acquisto, unioni volontarie) .

3. Aggregazioni aziendali che si caratterizzano per la presenza di una **partecipazione al capitale** tra le diverse imprese e che sono basate su rapporti patrimoniali.

4. La Rete di impresa. Questa costituisce un **fenomeno "trasversale" rispetto alle altre forme aggregative**, in quanto essa si configura ogni qualvolta alcune imprese pongono in essere "relazioni di **co-produzione**" attraverso accordi incentrati su meccanismi di comunicazione e di coordinamento.

RITENUTO CHE, tra le varie forme di collaborazione tra imprese, quella che più risponde alle esigenze di questo Ente, sia la RETE DI IMPRESA, in quanto focalizza l'attenzione sul **perseguimento di obiettivi strategici comuni di crescita**, svolgendo una funzione di interazione tra i partecipanti, laddove l'assunzione delle decisioni strategiche rimane in capo a ciascuna impresa.

ATTESO CHE:


- La rete di impresa è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3 commi 4 *ter*, *quater*, *quinquies* del D.L. n. 5/2009 convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), modificata ed integrata dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, dall'art. 42 del D.L. n. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010) e dalle leggi 7 agosto 2012 n. 134 e 17 dicembre 2012 n. 221.
- Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un **modello di collaborazione tra soggetti giuridici** che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare **progetti ed obiettivi condivisi**, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

CONSIDERATO CHE:

- dal **punto di vista soggettivo**, la Legge n. 33/2009 e ss. mm. ii stabilisce che il **requisito fondamentale per la partecipazione alla rete di impresa sia quello della natura imprenditoriale del partecipante al contratto**, sia sotto il profilo **sostanziale** (presenza degli elementi contemplati nell'art. 2082 c.c. e prevalenza dell'esercizio dell'attività imprenditoriale) che **formale (il partecipante deve essere iscritto nel registro delle imprese)**.
- **Fermo** restando il requisito della natura imprenditoriale, possono essere parti del **contratto di rete** tutte le imprese (qualificabili come tali ai sensi dell'art. 2082 c.c.) senza preclusione alcuna.
- Possono, pertanto, partecipare ad un contratto di rete:
 - persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale;
 - società pubbliche o private, piccole o medio grandi che svolgono un'attività commerciale o agricola con o senza scopo di lucro;
 - enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa non necessariamente commerciale;
 - imprese controllate e collegate;
- Imprese straniere

CONSIDERATO CHE dal **punto di vista soggettivo** la Legge n. 33/2009 e ss. mm. ii **non pone vincoli** per quanto riguarda

- 1) **FORMA GIURIDICA:** la rete può essere costituita da organizzazioni con forma giuridica diversa tra loro (**c.d. reti miste**): società di capitali, società di persone, imprese



individuali, cooperative, consorzi, associazioni senza scopo di lucro, **Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa non necessariamente commerciale (es. Fondazioni. IPAB, Aziende di servizi alla persona...)**

- 2) **DIMENSIONE:** la rete può essere costituita da imprese di grandi, medie e piccole dimensioni.
- 3) **NUMERO DI ADERENTI** (ex art. 3 comma 4 *ter* D.L. n. 5/2009 convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.): **non** è previsto un **numero minimo di aderenti**, potendo quindi sottoscrivere un Contratto di rete anche, semplicemente, **due soggetti giuridici**. Possono, inoltre, essere parte di un Contratto di rete, **anche società tra loro collegate e controllate** (art. 2359 c.c).
- 4) **LUOGO:** possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia.
- 5) **ATTIVITA':** possono partecipare alla rete operatori economici operanti in settori diversi

RITENUTO CHE l'IPAB CASA DEL FANCIULLO e la istituenda CASA DEL FANCIULLO SRL, possano procedere, una volta effettuata l'iscrizione nel Registro delle Imprese, alla stipula di un contratto di rete di impresa finalizzato ad una collaborazione per lo svolgimento delle attività rientranti nella programmazione 2020-2022

DATO ATTO CHE lo strumento del contratto di rete di impresa, dopo una prima fase di avvio, potrebbe consentire il **coinvolgimento di altri soggetti giuridici** del settore sanitario, socio-sanitario, formativo, educativo, universitario, consentendo sia all'IPAB che alla SRL di **umentare la crescita dimensionale preservando la propria autonomia** giuridica ed operativa.

CONSIDERATO CHE la **sinergia tra Imprese in rete** consentirà di:

- Realizzare un soggetto economico di dimensioni tali da poter **affrontare meglio il mercato dei servizi sanitari, clinico riabilitativi e socio sanitari**
- **ampliare l'offerta dei servizi sanitari, clinico riabilitativi e socio sanitari erogati**
- **dividere i costi relativi a progettualità in campo sanitario, clinico riabilitativo e socio sanitario**
- **accedere a finanziamenti** e contributi a fondo perduto
- godere di **agevolazioni fiscali**
- partecipare alle gare per l'affidamento dei **contratti pubblici**
- **presentare richieste di finanziamento pubblico e privato**
- impiegare il **distacco del personale** tra le Imprese aderenti (atteso che l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete)
- assumere in regime di **codatorialità** il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete

CONSIDERATO CHE:



- I soggetti che intendono partecipare ad una **rete di imprese** devono sottoscrivere fin dall'origine il **contratto di rete** (cd. contraenti originari) o aderirvi in un momento successivo alla stipulazione (cd. aderenti) previo consenso dei primi.
- L'oggetto del **contratto di rete** è il programma comune, ossia le attività che le imprese si impegnano a realizzare per raggiungere gli obiettivi di innovazione e crescita della capacità competitiva.
- Il **programma di rete** è un piano generale d'azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività
- **Tale programma deve definire:**
 - i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante e
 - le modalità di esecuzione degli obblighi e la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti.

CONSIDERATO CHE Il contenuto del contratto e l'esecuzione del programma di rete variano a seconda che i partecipanti scelgano di costituire:

- 1) **una rete contratto** che non ha soggettività giuridica né autonomia patrimoniale e non può essere soggetto tributario attivo o passivo. Fiscalmente dunque gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente nella sfera dei partecipanti. La nomina dell'organo comune è solo eventuale così come l'istituzione del fondo patrimoniale comune. Il contratto deve essere iscritto dal notaio nella sezione del registro delle imprese in cui è iscritta ciascun impresa partecipante ed è dovuta l'imposta di registro in misura fissa.
- 2) **una rete soggetto**, centro autonomo di imputazione di interessi e negozi giuridici, che può svolgere attività e assumere obblighi anche nei confronti dei terzi. La rete è dotata, dunque, di soggettività giuridica distinta dalle imprese partecipanti e può stipulare contratti in nome proprio.

RITENUTO CHE sia preferibile ricorrere alla costituzione di una rete contratto, in quanto modalità più flessibile e di agevole gestione.

DATO ATTO CHE con lo stipulando Contratto di Rete d'Impresa i contraenti intendono attuare le seguenti **modalità di collaborazione**:

1. **scambiarsi informazioni o prestazioni di natura sanitaria, clinica, riabilitativa**, tecnica o tecnologica
2. **collaborare in forme ed ambiti predeterminati** attinenti l'esercizio delle proprie imprese;
3. **esercitare in comune una o più attività** rientranti nell'oggetto della propria impresa.

CONSIDERATO CHE la rete di impresa è volta alla implementazione di un CENTRO SANITARIO per la presa in CARICO GLOBALE dei pazienti DISABILI.

DATO ATTO CHE con lo stipulando Contratto di Rete d'Impresa i contraenti si prefiggono i seguenti obiettivi strategici per lo svolgimento delle attività comuni rientranti nelle rispettive finalità statutarie:

- Gestire le iniziative ed i progetti comuni in campo clinico riabilitativo e socio sanitario fra i soggetti giuridici aderenti alla rete;



- Gestire progetti di studio e di ricerca in campo clinico/riabilitativo e socio sanitario avvalendosi anche di finanziamenti pubblici e privati;
- Progettare e realizzare iniziative innovative nei settori sanitario, clinico/riabilitativo e socio sanitario
- Progettare e realizzare iniziative editoriali nel campo della ricerca sanitaria e clinico/riabilitativa
- Gestire in comune di attività di marketing e di comunicazione: analisi di mercato per lo studio, la valorizzazione, l'incentivazione delle prestazioni e servizi sanitari, socio sanitari, formativi offerti dalla Rete;
- Attuare forme di aggregazione funzionale: criteri di selezione dei fornitori strategici basati sulle conoscenze ed esperienze dirette delle imprese partecipanti poiché documentalmente concorrenziali, efficienti ed efficaci.
- Attuare forme di aggregazione operativa: ampliamento, qualificazione, differenziazione, redistribuzione, ottimizzazione, delocalizzazione degli immobili, mobili, strutture ed apparecchiature.
- Collaborare per conseguire alti livelli di aggiornamento tecnologico
- Avviare attività di studio congiunte finalizzate all'aggiornamento tariffario socio-sanitario per le attività erogate in favore dei privati, con completa e preliminare analisi di mercato volta all'allineamento delle tariffe rispetto ai costi di produzione sostenuti dalle imprese, singolarmente e nel loro complesso;
- Collaborare per la stipula di Contratti e convenzioni di interesse comune
- Collaborare per l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico unico
- Collaborare per la istituzione di un Centro per la Formazione universitaria e post universitaria nel settore clinico riabilitativo
- Collaborare per la introduzione di biotecnologie in campo clinico/riabilitativo
- Partecipare a mostre, eventi ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti;
- Definire linee comuni di marketing;
- Nominare un'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- Organizzare tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi di formazione continuativa in medicina sia universitaria che post universitaria;
- Realizzare un logo comune ed esercitare ogni azione di tutela dello stesso;
- Realizzare Progetti di Incoming;
- Creare o rinnovare l'immagine aziendale, promuoverla attraverso canali web e social network, inserirla all'interno di magazine, brochure ed altro materiale di natura cartacea.

ATTESO CHE:

- per raggiungere i suddetti scopi la Rete potrà ottenere risorse economiche direttamente dai soggetti giuridici aderenti alla rete, accedere a finanziamenti pubblici o privati, o fatturare le proprie prestazioni alle imprese beneficiarie delle prestazioni stesse.
- A tal fine, ciascuna Impresa aderente, si impegnerà a prestare la propria collaborazione più ampia secondo quanto stabilito nel contratto di rete, assumendo gli obblighi e gli impegni nello stesso contenuti.

VISTO LO schema di contratto di rete di impresa tra l'IPAB Casa del Fanciullo e la "Casa del Fanciullo" s.r.l., trasmesso dal Segretario dell'Ente in data 11.08.2020



RITENUTO di poter procedere all'approvazione del summenzionato schema di atto che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE si potrà procedere alla stipula del medesimo atto solo dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Casa del Fanciullo S.R.L. unipersonale

RITENUTO di dovere demandare al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti esecutivi e/o di carattere gestionale inerenti l'attuazione del presente deliberato,

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DATO ATTO CHE con delibera commissariale n. 3 del 10 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020

RITENUTO di dovere determinare in € 5.000,00 l'ammontare del Fondo Comune della Rete di Impresa, il quale verrà interamente versato secondo le modalità definite nel contratto medesimo

DATO ATTO CHE con delibera commissariale n. 3 del 10 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020

DATO ATTO che il presente impegno di spesa è contenuto nei limiti degli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale al cap. 2 art. 22 ("Fondo miglioramento attività in convenzione") reca uno stanziamento di € 225.000,00, di cui impegnati nel presente esercizio € 10.000,00 con una disponibilità residua di € 215.000,00

RITENUTO, per quanto esposto, che si possa attestare sia la regolarità contabile, che la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

RITENUTO, per quanto precede, di potere impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 sul cap. 2 art. 22 ("**Fondo miglioramento attività in convenzione**") del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale presenta la voluta disponibilità di fondi.

VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge

VISTO lo Statuto dell'Ente

VISTO il Capo VII ("Della società a responsabilità limitata") del Titolo V (Delle società) del Libro Quinto (Del lavoro) del Codice Civile, per come modificato ed integrato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003 (avente per oggetto la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative) e dai commi da 13° a 15°-ter dell'art. 9 del Decreto-Legge n° 76 del 2013 (il c.d. "Decreto lavoro"), convertito in Legge n° 99 del 2013.

VISTA la legge regionale n. 10/99;

VISTA la legge regionale n. 19/2005;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- **PRENDERE ATTO** della necessità di procedere alla stipula di un contratto di rete di impresa tra l'IPAB Casa del Fanciullo e la istuenda Casa del Fanciullo s.r.l. unipersonale per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate.
- **APPROVARE** lo schema di contratto di rete di impresa tra l'istituenda Casa del Fanciullo SRL e l'IPAB Casa del Fanciullo



9

- **DARE ATTO CHE** si procederà alla sottoscrizione del contratto di rete di impresa solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese dei Soggetti Giuridici partecipanti al contratto.
- **PRENDERE ATTO DELL'ATTESTAZIONE** di regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, resa dal Segretario
- **DETERMINARE** in € 5.000,00 l'ammontare del Fondo Comune della Rete di Impresa, il quale verrà interamente versato secondo le modalità definite nel contratto medesimo
- **DARE ATTO CHE** con delibera commissariale n. 3 del 10 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020
- **DARE ATTO** che il presente impegno di spesa è contenuto nei limiti degli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale al cap. 2 art. 22 ("Fondo miglioramento attività in convenzione") reca uno stanziamento di € 225.000,00, di cui impegnati nel presente esercizio € 10.000,00 con una disponibilità residua di € 215.000,00
- **PRENDERE ATTO dell'attestazione**, resa dal Segretario, sia della regolarità contabile, che della copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- **IMPEGNARE**, per quanto precede, di potere impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 sul cap. 2 art. 22 ("**Fondo miglioramento attività in convenzione**") del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il quale presenta la voluta disponibilità di fondi.
- **DEMANDARE AL** Segretario dell'Ente il compito di provvedere alla pubblicazione del presente deliberato presso l'albo pretorio dell'Ente per la durata di quindici giorni consecutivi.
- **DARE ATTO CHE** il presente deliberato è immediatamente esecutivo non rientrando tra le materie sottoposte al controllo preventivo di legittimità ai sensi non rientri tra quelle di cui all'art. 21 comma 14 della LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 e si provvederà a dare esecuzione all'atto deliberativo citato nei modi e nei termini previsti dalla legge per le materie sottratte al controllo preventivo di legittimità.
- **DEMANDARE** al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti esecutivi e/o di carattere gestionale inerenti l'attuazione del presente deliberato,

Il Segretario dell'Ente
(dott.ssa Annalisa Zarrillo)



Il Commissario Straordinario
(Sig. Giuseppe Picone)

